

OGGETTO: mutuo

Conclusioni

Parte opponente ha così concluso: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e comunque revoca del medesimo 1. Accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva della convenuta ad agire per il recupero del credito oggetto del presente giudizio; 2. accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante la indeterminatezza del medesimo, 3. accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto e/o di qualsiasi ragione di credito vantata e conseguentemente l’estinzione dell’obbligazione di cui al decreto ingiuntivo opposto, 4. accertare e dichiarare la nullità della clausola dell’interesse ultra-legale o comunque la non debenza del medesimo per violazione dei canoni di trasparenza, correttezza, buona fede e/o determinatezza ex. art. 117 TUB e 1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al Bot o tasso legale di volta in volta in vigore imputando la parte eccedente la rata precedentemente pagata a quella successiva. 5. rimettere nei termini l’opponente. 6. in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.*

Parte opposta ha così concluso: *piaccia, all’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria ed eccezione: I) premesse le declaratorie tutte del caso, dichiarare inammissibile e/o rigettare, perché infondata in fatto e in diritto, l’opposizione proposta dalla [REDACTED] e dal Sig. [REDACTED] con l’atto di citazione notificato il 14.4.2023; II) in via subordinata rispetto alla domanda sub I) e salvo gravame, in ipotesi di revoca per qualunque ragione del decreto, accertare il credito dell’esponente nei confronti degli opposenti, derivante dal rapporto di cui è causa e per l’effetto condannare i medesimi, in solido tra loro, al pagamento delle somme dovute; III) in ogni caso condannare gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.*

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l’effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica

diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.

Ciò premesso, deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.

In diritto, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.

Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.

Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.

Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 24815/05; n. 25857/11).

Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.

La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n. 5355).

Ebbene, giova evidenziare che con ricorso per decreto ingiuntivo, la società [REDACTED] S.p.A. adiva questo Tribunale esponendo di essere divenuta titolare del credito di origine bancaria derivante dal contratto di finanziamento chirografario n. 6570587 (originariamente pari a € 70.000,00), stipulato in data 31 ottobre 2007 tra la Banca CR Firenze S.p.A. (poi incorporata da Intesa Sanpaolo S.p.A.) e la [REDACTED] s.n.c., garantito da fideiussione specifica dal Sig. [REDACTED] e dalla Sig.ra [REDACTED], e successivamente rinegoziato in data 23 marzo 2010.

A fondamento della domanda monitoria, la ricorrente deduceva che il credito era stato oggetto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. da Intesa Sanpaolo S.p.A. [REDACTED] S.p.A. in data 25 giugno 2021 e successivamente trasferito a [REDACTED] S.p.A. mediante atto di scissione parziale del 21 dicembre 2022 (con decorrenza dal 31 dicembre 2022). In virtù dell'inadempimento della debitrice principale nel pagamento delle rate di ammortamento e della conseguente revoca degli affidamenti comunicata dalla banca in data 27 marzo 2012, questo Tribunale emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 984/2023 (R.G. 1899/2023) del 3 marzo 2023, con il quale ingiungeva alla [REDACTED] s.n.c., a [REDACTED] e a [REDACTED], in solido tra loro, il pagamento dell'importo di € 29.351,11 oltre a spese di procedura ed accessori di legge.

La [REDACTED] s.n.c. ed il Sig. [REDACTED] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo: carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito; intervenuta prescrizione decennale; indeterminatezza dell'oggetto e violazione delle norme sulla trasparenza bancaria (artt. 117 T.U.B. e 1284 c.c.); insussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine ex art. 40 T.U.B..

Si costituiva in giudizio la società opposta [REDACTED] S.p.A., contestando integralmente le avverse doglianze e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la condanna degli opposenti al pagamento del saldo accertato.

La causa veniva istruita a mezzo Consulenza Tecnica d'Ufficio.

L'eccezione formulata dagli opposenti circa la presunta carenza di legittimazione ad agire e di titolarità del credito in capo a [REDACTED] S.p.A. (ora fusa in [REDACTED] S.p.A.) è infondata e va disattesa.

Risulta dagli atti di causa che il credito originariamente vantato da Banca CR Firenze S.p.A. (poi fusa in Intesa Sanpaolo S.p.A.) è stato oggetto di cessione in blocco *pro soluto* a [REDACTED] S.p.A. ai sensi dell'art. 58 T.U.B. in data 25 giugno 2021, con relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 5 ottobre 2021. Successivamente, in forza dell'atto di scissione parziale del 21 dicembre 2022 (con efficacia dal 31 dicembre 2022), la posizione è confluita nel compendio trasferito a [REDACTED] S.p.A., sempre con relativo avviso in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17 gennaio 2023.

La società opposta ha depositato non soltanto gli avvisi delle Gazzette Ufficiali, ma anche la dichiarazione formale resa dalla banca cedente Intesa Sanpaolo S.p.A. e da [REDACTED] S.p.A. attestante l'avvenuto trasferimento dello specifico credito vantato nei confronti della [REDACTED] s.n.c. e dei suoi garanti. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione scritta con cui il cedente attesta l'avvenuta cessione di uno specifico credito a favore del cessionario costituisce elemento probatorio di decisivo valore indiziario e dimostrativo della legittimazione sostanziale del successore a titolo particolare e inoltre ha statuito che: *“in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”* (Cass. n. 21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).

Conseguentemente, la titolarità del credito in capo alla società opposta risulta adeguatamente provata.

Anche l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dagli opposenti dev'essere rigettata. Si osserva, sul punto, che nei contratti di finanziamento con rimborso rateale, la prescrivibilità dell'obbligazione restitutoria unitaria rimane agganciata alla scadenza dell'ultima rata dell'ammortamento. Inoltre, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che in data 11 luglio 2017 il consorzio garante Artigiancredito Toscano ha effettuato un pagamento parziale in favore della banca creditrice in esecuzione della garanzia prestata. Trattandosi di obbligazione solidale dal lato passivo, l'atto interruttivo compiuto nei confronti o da parte del garante/coobbligato esplica efficacia interruttiva della prescrizione anche nei confronti del debitore principale e degli altri fideiussori ex art. 1310 c.c.. Avendo

il pagamento del garante interrotto il decorso del termine decennale l'11 luglio 2017, la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta nel marzo 2023 risulta tempestiva.

Passando poi al merito delle contestazioni relative al contratto di finanziamento del 31 ottobre 2007 (pari a € 70.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili da € 1.337,08 al TAN fisso del 5,50% e ISC/TAEG 5,6900%), questo Giudice intende recepire le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio ritenendole immuni da vizi logico giuridici ed ampiamente motivate anche a fronte dei rilievi critici sollevati dai consulenti di parte.

Il quesito peritale mirava ad accertare se il contratto indicasse in modo univoco le condizioni di calcolo della rata e del piano di ammortamento, se fosse stato applicato il regime di capitalizzazione composta anziché semplice e se vi fosse divergenza nel TAEG/ISC.

Ebbene, dagli accertamenti svolti dal CTU è emerso che il contratto reca la precisa indicazione dell'importo finanziato (€ 70.000,00), del numero delle rate (60), della loro cadenza mensile, del TAN fisso (5,50%) e dell'importo esatto della rata costante pari ad € 1.337,08. Pur non essendo esplicitata la dizione "capitalizzazione composta", la rata contrattuale di € 1.337,08 corrisponde alla rata generata dalla formula dell'ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta. Laddove si fosse applicato il regime di capitalizzazione semplice, la rata sarebbe risultata pari ad € 1.310,33.

Il CTU ha inoltre accertato che il TAEG/ISC effettivo risultante dal piano (5,6860%) coincide con quello pattuito in contratto (5,6900%), confermando la correttezza delle condizioni economiche applicate.

Tuttavia, sotto il profilo della trasparenza e della determinatezza delle condizioni economiche ex art. 117 T.U.B., emerge la mancata produzione in giudizio del piano di ammortamento espressamente richiamato nel contratto del 31 ottobre 2007. Grava sulla banca opposta l'onere di fornire la prova piena ed integrale del contenuto formale dell'accordo; la mancata allegazione del piano contrattuale non può essere surrogata da una ricostruzione matematica *ex post* operata dal CTU, non potendo la stessa dirsi equivalente alla pattuizione *ex ante* al momento della stipula. Tale omissione integra la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., comportando l'applicazione della sanzione sostitutiva prevista dall'art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B., con il ricalcolo dell'intero piano finanziario al tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

In particolare, come condivisibilmente espresso dalla giurisprudenza di merito: *“in tema di contratti di finanziamento e mutui rateali, l'onere probatorio gravante sulla banca o sulla società cessionaria - quale attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - non può ritenersi*

assolto mediante la sola produzione del contratto e di un estratto conto sintetico ex art. 50 T.U.B. o "saldaconto", in difetto dell'allegazione del relativo piano di ammortamento. Il piano di ammortamento costituisce documento decisivo e parte integrante del contratto di finanziamento. La sua omessa produzione in giudizio preclude ogni opportuna verifica ed esame delle poste concretamente addebitate a debito, impedendo di riscontrare la correttezza dei saldi pretesi rispetto alle condizioni pattuite, la ripartizione di ciascuna rata tra quota capitale e quota interessi, il rispetto della misura dei tassi applicati e la compiuta verifica del TAEG." (cfr. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sez. Civ., 24 ottobre 2025).

L'opposizione si rivela fondata, dunque, in ordine al *quantum* della pretesa ingiunta (€ 29.351,11).

Dall'istruttoria contabile condotta dal CTU è emersa una rilevante criticità relativa anche in ordine alla determinazione dei versamenti eseguiti dagli opposenti nel corso del rapporto: parte opponente ha prodotto un estratto conto al 25/09/2021 che attesta pagamenti complessivi eseguiti pari a € 62.899,88. La società opposta ha depositato un differente estratto conto al 26/09/2021 (All. 6 comparsa) nel quale figurano registrati versamenti per soli € 53.121,24.

Trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova in ordine all'esatta quantificazione del credito residuo grava sulla banca/cessionaria opposta, quale attrice in senso sostanziale. A fronte della produzione da parte del debitore dell'estratto conto ufficiale bancario recante l'accredito dei pagamenti per € 62.899,88, la convenuta opposta non ha fornito prova idonea a superare tale riscontro contabile.

Come emerso dalla CTU, in applicazione del criterio sanzionatorio del tasso BOT di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. e detraendo i versamenti effettivi accertati di € 62.899,88, l'importo residuo dovuto dagli opposenti risulta rideterminato nella minore somma di € 10.830,32 (a fronte dei € 29.351,11 richiesti in sede monitoria).

Con riguardo poi alla legittimità della revoca del finanziamento e della conseguente decadenza dal beneficio del termine comunicata dalla banca in data 27 marzo 2012, si osserva che l'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) subordina la risoluzione del contratto al verificarsi del ritardato pagamento di almeno sette rate, anche non consecutive, intendendosi per ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza. Dall'istruttoria e dagli accertamenti condotti dal Consulente Tecnico d'Ufficio è emerso che, alla data della comunicazione di revoca (27 marzo 2012), risultavano insolute e scadute da oltre trenta giorni esattamente n. 7 rate mensili (nello specifico, le mensilità da luglio 2011 a gennaio 2012). Risultando così integrato il

presupposto legale della soglia minima di morosità stabilito dal Testo Unico Bancario, la risoluzione del rapporto e la richiesta di immediata restituzione del debito residuo devono ritenersi legittimamente esercitate dall'istituto di credito.

In relazione poi agli interessi di mora, l'estratto conto registra un unico addebito di soli € 12,06. Sebbene il CTU abbia evidenziato che l'estratto conto non ne chiarisce la formula matematica di calcolo, la questione appare irrilevante ai fini della decisione. Infatti, oltre all'evidente esiguità della cifra, la società opposta non ha chiesto con il decreto ingiuntivo il pagamento di interessi di mora, ma si è limitata a richiedere la sorte capitale e le rate insolute. Non essendovi alcuna pretesa azionata a titolo di mora, le relative contestazioni sollevate dagli opposenti risultano prive di rilevanza.

In conclusione, la pretesa monitoria azionata da [REDACTED].p.A. per € 29.351,11 è risultata eccessiva; accertato che il credito effettivo spettante all'opposta ammonta a € 10.830,32, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, con contestuale condanna degli opposenti, in solido tra loro, al pagamento del saldo accertato.

Ogni altra questione è assorbita.

Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.

Le spese di lite, comprese quelle di ctu, data la reciproca parziale soccombenza, vanno compensate tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da [REDACTED] s.n.c. di [REDACTED] & c. e da [REDACTED] e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 984/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;

- condanna l' [REDACTED] s.n.c. di [REDACTED] & c. e [REDACTED], in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] s.p.a. della somma di 10.830,32, oltre agli interessi legali dalla data del saldo al soddisfo;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

- le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, sono poste nella misura del 50% a carico di ciascuna delle parti.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, ad esito dell'udienza del 9 settembre 2026 celebrata con modalità cartolare.

Firenze, 24 settembre 2026

Il Giudice
dott. ssa Vincenza Ruggiero